

COMUNE DI COLLOREDO DI M.A.

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28.08.2000

**Art. 1
FASCIA ORARIA**

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 5.00 alle 02.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 8:00 alle ore 2:00 del giorno successivo.

**Art. 2
APERTURA GIORNALIERA**

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore, anche non consecutive.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, nei pubblici esercizi di tipo c) - sala-giochi - impianti sportivi - piscine - con annessa somministrazione di alimenti e bevande, l'orario di apertura giornaliera è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
5. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione.

**Art. 3
ACCESSO AI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO**

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, l'orario comunicato al Comune sarà considerato orario minimo obbligatorio di apertura dell'esercizio.
2. L' esercente potrà ampliare facoltativamente l'orario di apertura e senza obbligo di comunicazione, nel rispetto dell'orario massimo consentito.
3. Lo sgombero, di cui all'art. 186 del R.D. 635/40, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura.

**Art. 4
CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA**

1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dell'esercente; è data facoltà di effettuare un'ulteriore giornata di chiusura, anche intera, in aggiunta a quella obbligatoria, non necessariamente consecutiva.
2. La comunicazione al Comune inerente la giornata di chiusura obbligatoria e dell'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo prescelto.

3. Ove i turni di chiusura prescelti non siano tra loro coordinati, il Sindaco ai sensi dell'art. 28 c. 8 della L.R. n. 8/99 esperisce le necessarie azioni di armonizzazione con gli organismi previsti al c. 1 dello stesso articolo.

Art. 5

APERTURA IN DEROGA ALLA CHIUSURA SETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 28 c. 3 della L.R. 8/99, è altresì consentita, ai sensi del c. 4, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione, in occasione delle seguenti circostanze:
 - a) in tutte le festività infrasettimanali
 - b) nella ricorrenza della festa patronale locale (capoluogo e frazioni)
 - c) nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio
 - d) nel mercoledì delle ceneri
 - e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale
 - f) nella settimana antecedente la Pasqua
2. E' consentita la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per gli esercizi di somministrazione il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva per un massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e/o manifestazioni locali determinate con ordinanza sindacale previo assenso degli organismi di cui all'art. 28 c. 1 della L.R. 8/99.

Art. 6

AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria, nonché in osservanza del turno di chiusura prescelto, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato in forma continuata, con il limite rappresentato dall'orario minimo e massimo di cui all'art. 2. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto o altri casi di forza maggiore, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.
2. Gli esercenti la somministrazione sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente aggiunta.

Art. 7

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore
- b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

- c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie
- d) Le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno
- e) Le attività di somministrazione esercitata i via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche
- f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco
- g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico
- h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

Art. 8
SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, rientranti tra quelle normate dalla L.R. 8/99, sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art. 37 della stessa. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto indicato dalla L.R. n. 1/1984.
2. La violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, non rientranti tra quelle indicate al comma 1, è sanzionata ai sensi della Legge n. 689/81, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.